

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione (FCE), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FCE e sul FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22.3.2014, della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/3/2014, della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FEASR, sul FSE, sul FCE, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3/3/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

VISTI i Regolamenti delegati (UE) nn. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1929/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 della Commissione del 9 luglio 2015 come successivamente integrato da ultimo dal Regolamento delegato della Commissione n. 2019/2170 del 27 settembre 2019, che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FSE, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTI il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) e il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, con il quale è stata adottata la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Dir. Gen. per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017 che definisce la distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2022 al n. 146, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Paolo Onelli;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 febbraio 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007-2013 nell'ambito dei PON;

VISTO il PON Inclusione, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019, con Decisione C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, con Decisione C(2020) n. 8043 del 17 novembre 2020 e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, il quale ha tra i suoi obiettivi principali il supporto all'implementazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), della sua evoluzione rappresentata dal Reddito di inclusione (REI) e, infine, del Reddito di Cittadinanza;

VISTO l'art. 8 del citato DM che individua tra i compiti della Divisione III "Autorità di Gestione dei programmi operativi in materia di FSE e FEAD: coordinamento, partecipazione e assistenza tecnica" della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di

Autorità di Gestione del PON Inclusionione a valere sulle risorse del FSE nel periodo di programmazione 2014-20;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all'art. 1, comma 386, il quale ha previsto l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo denominato "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale";

VISTO il Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 che ha istituito il Reddito di Inclusionione, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 7 in materia di valutazione multidimensionale dei bisogni dei nuclei familiari beneficiari e della successiva stipula di un progetto personalizzato, inclusivo di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà;

VISTO il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020;

VISTO il D.L. 4/2019, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2019, n.26, che ha istituito il Reddito di Cittadinanza come misura di contrasto alla povertà che sostituisce il REI e che ha posto in capo ai servizi sociali dei Comuni la definizione del Patto per l'inclusionione sociale per la platea dei beneficiari più lontana dal mercato del lavoro, richiamando la disciplina già prevista per il Reddito di Inclusionione;

VISTO l'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, ove si stabilisce che il beneficiario del Reddito di Cittadinanza (RdC), in coerenza con le competenze professionali e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, ed in base agli interessi e propensioni personali, è tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusionione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività a titolarità dei Comuni;

VISTO l'art. 12, comma 12, del D.L. 4/2019, che individua per la copertura degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti e, in particolare, di quelli derivanti dalle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e del PON Inclusionione, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 ottobre 2019, n. 149, adottato ai sensi del citato articolo 4 comma 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che definisce le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC);

VISTO, in particolare, l'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale sopracitato che prevede che i Comuni titolari dei PUC istituiscono per ciascun progetto un registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell'Amministrazione o da un suo delegato;

VISTO l'art. 4 del sopracitato decreto ministeriale che prevede che i comuni attivino in favore dei soggetti partecipanti le idonee coperture assicurative presso l'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dai PUC e che i relativi costi siano posti a carico del Fondo Povertà e del PON Inclusionione, secondo le indicazioni fornite nei rispettivi atti di riparto o di gestione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 5 del 14 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 4 febbraio 2020, che approva la determina n. 3 del 3 gennaio 2020 del Presidente dell'INAIL con cui viene

determinato il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC a norma dell'art. 42 del D.P.R. 1124/1965 nella misura pari a euro 0,90 su base giornaliera e con cui si prevede che il Ministero provvede a rimborsare trimestralmente a INAIL il costo delle assicurazioni attivate a valere sui PUC;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della Determina n. 3 del 3 gennaio 2020 dell'INAIL prevede la possibilità di estendere la copertura assicurativa anche ad altre persone partecipanti ai PUC, sempre su base volontaria, non beneficiarie del reddito di cittadinanza ma comunque in condizioni di povertà, così come eventualmente individuate con appositi provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 dicembre 2021, n. 246 con il quale all'Allegato 1, paragrafo I, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, le parole *"Dal punto di vista degli oneri, vanno comunque distinti quelli relativi ai beneficiari Rdc (ad esempio, nel caso di esoneri o esclusioni) da quelli per i non più beneficiari (nel caso di decadenza): solo per i primi è possibile porre le spese a valere sul Fondo Povertà e sul PON inclusione"* sono state soppresse;

VISTO il DD del Direttore della DG Lotta alla Povertà ed alla Programmazione Sociale n° 51 del 22 marzo 2022 che in applicazione del decreto ministeriale citato ha determinato l'estensione della copertura assicurativa in favore di:

- a) persone che abbiano terminato il periodo di diciotto mesi di erogazione del Reddito di cittadinanza e si trovino presumibilmente nelle condizioni di poter chiedere il rinnovo del beneficio, che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, nei tre mesi successivi alla scadenza;
- b) persone la cui erogazione del Reddito di cittadinanza sia stata sospesa per effetto del mancato rinnovo dell'ISEE, nelle more della presentazione della nuova Dichiarazione sostitutiva unica, per un periodo massimo di tre mesi, affinché possano continuare a partecipare ai Progetti Utili alla Collettività

VISTA la delibera CIPE 51/2018 che prevede rimodulazioni e adozioni dei Programmi operativi complementari a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale liberate dalla riduzione dei tassi di cofinanziamento nazionale sui Programmi Operativi Europei, elaborati sulla base della Delibera CIPE 10/2015, e regola le modalità con cui le risorse vengono destinate ai Programmi Complementari;

VISTA la disponibilità di risorse a valere sul Fondo di Rotazione che ha determinato la "liberazione" di risorse da destinare al POC, in coerenza con le indicazioni fornite dalla citata Delibera CIPE n.51/2018;

VISTE la Delibera CIPESS n.41/2021 che istituisce i Programmi Operativi Complementari di Azione e Coesione secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le Amministrazioni centrali e regionali titolari dei Programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020 e la Delibera CIPESS n. 40/2021 con cui diventa pienamente operativo il Programma Operativo Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020 per un importo di circa 71 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle Regioni meno sviluppate ed a quelle in transizione;

VISTO che il Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020" opera in sinergia e complementarità con il Programma operativo nazionale "Inclusione sociale" 2014-2020 FSE (PON Inclusione);

CONSIDERATO altresì che la richiamata Delibera 41 stabilisce che *"L'attivazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento dei dati nel sistema nazionale di monitoraggio all'interno del quale, per ciascun programma complementare richiamato nella precedente tabella, è creata una linea-*

azione provvisoria denominata «Risorse ex art. 242 decreto-legge n. 34/2020» alla quale collegare i progetti, nelle more dell'individuazione delle specifiche linee di azione in sede di approvazione definitiva dei POC»;

VISTI gli ulteriori accantonamenti di risorse rese disponibili sul Fondo di Rotazione alimentate dalle risorse derivanti dall'adozione sul PON Inclusione di un tasso di cofinanziamento dell'UE al 100% per l'anno contabile 1° luglio 2020-30 giugno 2021 e dalle risorse destinate alle misure emergenziali anticipate sul bilancio dello Stato, in conformità con quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 in attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che andranno ulteriormente ad incrementare le risorse disponibili sul Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020" per tutte le categorie di Regione nella sua nuova riprogrammazione;

VISTO l'art. 8 della Circolare dell'INAIL n. 10 del 27 marzo 2020 avente ad oggetto "Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 149 del 22 ottobre 2019. Premio speciale unitario – decreto ministeriale 14 gennaio 2020 n. 5";

CONSIDERATO che per l'attivazione della copertura assicurativa delle persone impegnate nei PUC e per la determinazione e rendicontazione del relativo premio al Ministero stesso sono utilizzate le informazioni registrate nella piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del richiamato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (piattaforma GePI);

CONSIDERATO che il PON Inclusione prevede, negli Assi 1 e 2, di supportare l'implementazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull'integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono il sostegno economico;

CONSIDERATO che gli stessi Assi, priorità di investimento 9i – azione 9.1.1, prevedono di sostenere la realizzazione dei progetti utili alla comunità che i Comuni devono attivare per i beneficiari del reddito di cittadinanza, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni;

CONSIDERATO che tra le azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento 9.i - obiettivo specifico 9.1 del POC approvato limitatamente alle Regioni meno sviluppate ed in transizione è prevista la realizzazione dei progetti utili alla comunità (PUC) che i Comuni devono attivare per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni e che nella nuova programmazione del POC tale possibilità è stata estesa anche alle Regioni più sviluppate;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 novembre 2019, reg. n.1-3188, con cui il Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale adotta l'Avviso pubblico n. 1/2019 -PaIS per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2, che attribuisce agli Ambiti Territoriali risorse per un importo complessivo pari a € 250.000.000,00, successivamente modificato dai Decreti Direttoriali n. 461 del 29 novembre 2019 e n. 02 del 27 febbraio 2020;

VISTA la nota prot. n. 5857 del 20 luglio 2020 dell'Autorità di gestione del PON Inclusione che dispone

l'ammissibilità di alcune tipologie di oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) sulle operazioni ammesse a cofinanziamento a valere sull'Avviso 1/2019 PaIS;

CONSIDERATA la necessità, al fine di semplificare la gestione amministrativa e limitare l'onere a carico dei Comuni, di attivare uno specifico progetto sul POC Inclusione con il quale gestire direttamente tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e INAIL la copertura degli oneri relativi alle posizioni assicurative aperte dai Comuni per i partecipanti ai PUC;

VISTO che con nota AdG n. 2724 del 22.03.2021 sono state definiti tempi e modalità per la trasmissione delle informazioni e dei dati relativi alla gestione e rendicontazione dei premi assicurativi tra Autorità di Gestione ed INAIL anche grazie alla cooperazione applicativa tra i sistemi informativi in uso da parte dei soggetti coinvolti (MLPS, INAIL) e che con nota prot.U.INAIL.60010 24/03/2021.0003681 del 24.03.2021 INAIL ha sottoscritto per adesione l'atto di regolamentazione trasmesso dall'Autorità di Gestione;

CONSIDERATO che l'Autorità di Gestione è da considerarsi come unico beneficiario dell'operazione PUC INAIL volta a finanziare i costi assicurativi dei soggetti coinvolti nei PUC;

VISTO lo schema di atto di adesione all'operazione "PUC INAIL", allegato al presente decreto, con il quale i Comuni titolari dei progetti utili alla collettività si impegnano a rispettare gli obblighi necessari alla rendicontazione degli oneri assicurativi a valere sul POC;

VISTA la disponibilità sul Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020"

RITENUTO di potersi avvalere in futuro della possibilità di adottare ulteriori atti di impegno a seguito dell'avanzamento nell'attuazione dei progetti utili alla collettività e della eventuale espansione della platea dei destinatari come eventualmente individuati con appositi provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

TANTO PREMESSO

DECRETA

ARTICOLO 1

Si impegna una cifra pari a € 10.525.098 a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020" per l'attuazione dell'operazione "PUC INAIL", così come di seguito ripartite:

- € 3.542.238 per le Regioni più sviluppate;
- € 6.310.526 per le Regioni meno sviluppate;
- € 672.334 per le Regioni in transizione.

ARTICOLO 2

Si approva lo schema di atto di adesione all'operazione "PUC INAIL", allegato al presente decreto, con

il quale i Comuni titolari dei progetti utili alla collettività si impegnano a rispettare gli obblighi necessari alla rendicontazione degli oneri assicurativi a valere sul Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020".

ARTICOLO 3

Il presente Decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma

Il Direttore Generale

Paolo Onelli

*Documento firmato digitalmente
secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"*